



Il Regno Unito può esigere che i beneficiari degli assegni familiari e del credito d'imposta per i figli a carico dispongano di un diritto di soggiorno in tale Stato

Sebbene tale condizione sia considerata una discriminazione indiretta, essa è giustificata dalla necessità di proteggere le finanze dello Stato membro ospitante

Il regolamento sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale¹ stabilisce una serie di principi comuni che devono essere rispettati dagli Stati membri, affinché alle persone che esercitano il diritto di libera circolazione e di soggiorno all'interno dell'Unione non sia arrecato un pregiudizio dai diversi sistemi nazionali. Uno dei principi comuni che gli Stati membri devono rispettare è quello di uguaglianza. Nello specifico ambito della sicurezza sociale, il principio di uguaglianza si traduce nel divieto di qualsiasi discriminazione in base alla cittadinanza.

La Commissione ha ricevuto numerose denunce di cittadini dell'Unione non britannici residenti nel Regno Unito, i quali lamentavano il fatto che le autorità britanniche competenti avessero negato loro la concessione di determinate prestazioni sociali a motivo del fatto che essi non erano titolari di un diritto di soggiorno in tale paese. La Commissione ha proposto un ricorso per inadempimento contro il Regno Unito, sulla base del rilievo che la normativa britannica non sarebbe conforme alle disposizioni del regolamento. La Commissione ha infatti rilevato che la normativa britannica impone di verificare che i richiedenti determinate prestazioni sociali – fra cui prestazioni familiari quali gli assegni familiari e il credito d'imposta per figli a carico², oggetto di causa – soggiornino legalmente nel territorio britannico. Secondo la Commissione, tale condizione sarebbe discriminatoria e contraria allo spirito del regolamento, in quanto quest'ultimo prenderebbe in considerazione unicamente la residenza abituale del richiedente.

Rispetto a tali argomenti, richiamando la sentenza Brey³, il Regno Unito sostiene che lo Stato ospitante può legittimamente esigere che le prestazioni sociali siano concesse soltanto ai cittadini dell'Unione che soddisfino le condizioni per disporre di un diritto di soggiorno nel suo territorio, condizioni sostanzialmente previste da una direttiva dell'Unione⁴. Peraltro, pur ammettendo che il soddisfacimento delle condizioni cui consegue il diritto alle prestazioni sociali di cui trattasi sia più agevole per i propri cittadini (i quali godono per definizione del diritto di soggiorno), in ogni caso, la condizione relativa al diritto di soggiorno è una misura proporzionata al fine di garantire che le prestazioni siano versate a persone sufficientemente integrate nel Regno Unito.

Con l'odierna sentenza, **la Corte respinge il ricorso della Commissione.**

¹ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 (GU L 166 pag. 1).

² Gli assegni familiari («child benefit») e il credito d'imposta per figlio a carico («child tax credit») sono prestazioni in denaro finanziate tramite le imposte e non tramite i contributi dei beneficiari. La loro finalità comune consiste nel contribuire a far fronte alle spese familiari. Per poter beneficiare di tali prestazioni, secondo la normativa britannica il richiedente deve trovarsi nel Regno Unito. Tale condizione è soddisfatta soltanto se il richiedente: a) si trova fisicamente nel Regno Unito; b) la sua residenza abituale è nel Regno Unito; c) è titolare di un diritto di soggiorno in detto paese.

³ Sentenza della Corte del 19 settembre 2013, Brey (C-140/12).

⁴ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GUL158, pag.77).

La Corte dichiara anzitutto che le prestazioni di cui trattasi sono prestazioni di sicurezza sociale e rientrano quindi nell'ambito di applicazione del regolamento.

La Corte respinge poi l'argomento principale della Commissione, secondo il quale la normativa britannica impone una condizione aggiuntiva a quella della residenza abituale, contenuta nel regolamento.

In proposito, la Corte ricorda che il criterio della residenza abituale, ai sensi del regolamento, non è una condizione necessaria per poter beneficiare delle prestazioni, ma una «norma di conflitto» il cui scopo consiste nell'evitare l'applicazione simultanea di diverse normative nazionali e di evitare che le persone che hanno esercitato il diritto di libera circolazione restino senza tutela. Secondo la Corte, il regolamento non organizza un regime comune di sicurezza sociale, ma lascia sussistere regimi nazionali distinti. Esso non stabilisce quindi le condizioni sostanziali per la sussistenza del diritto alle prestazioni, poiché spetta in linea di principio alla normativa di ciascuno Stato membro determinare tali condizioni. In tale contesto, la Corte rileva che **nulla osta a che la concessione di prestazioni sociali a cittadini dell'Unione economicamente inattivi sia subordinata al requisito che essi soddisfino le condizioni per disporre di un diritto di soggiorno legale nello Stato membro ospitante.**

Per quanto riguarda l'argomento dedotto dalla Commissione in subordine, secondo il quale il controllo del diritto di soggiorno costituisce una discriminazione, la Corte dichiara che **la condizione del diritto di soggiorno nel Regno Unito crea una diseguaglianza**, poiché i cittadini nazionali la soddisfano più agevolmente dei cittadini degli altri Stati membri.

Tuttavia, la Corte considera che **tale differenza di trattamento possa essere giustificata da un obiettivo legittimo come la necessità di proteggere le finanze dello Stato membro ospitante**, a condizione che essa non vada al di là di quanto necessario per conseguire tale obiettivo.

A tale proposito, la Corte accerta che le autorità nazionali procedono alla verifica della regolarità del soggiorno conformemente alle condizioni enunciate nella direttiva sulla libera circolazione dei cittadini. Tale controllo non viene quindi effettuato sistematicamente dalle autorità britanniche per ogni domanda, ma soltanto in caso di dubbio. Ne risulta che **la condizione non va al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo legittimo perseguito dal Regno Unito, ossia la necessità di proteggere le proprie finanze.**

IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.

La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106